



COMUNE DI ZERFALIU

Provincia di Oristano

09070 Zerfaliu - Piazza Roma n. 1 - tel. 078327000 fax 078327361

protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it

<http://www.comune.zerfaliu.or.it/>

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 3 del 16.12.2021	OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2020.
------------------------	---

Il sedici dicembre duemilaventuno, con inizio alle ore 12:00, il Commissario Straordinario Dott. Paolo Puddu, nel Municipio di Zerfaliu sito in Piazza Roma n. 1, presiede la seduta, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Claudio Demartis.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il d.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;
- l'art. 24 del TUSP ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30.09.2017;
- l'art. 20 del TUSP prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l'art. 20 comma 2 del TUSP stabilisce che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino:
 1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del testo unico;
 2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

– l'art. 20 comma 3 del TUSP stabilisce che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'esercizio.

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione.

Accertato che:

– rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;

– si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;

– non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.;

– la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, TUSP.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.12.2020 con la quale è stata approvata la ricognizione delle partecipate possedute alla data del 31.12.2019, ex art. 20 d.lgs. n. 175/2016, dalla quale risulta che le partecipazioni detenute dal Comune erano le seguenti:

Società partecipata	Attività svolta	Quota di partecipazione
ABBANO s.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato	0,0085336 %
Ente di governo dell'ATO Sardegna	Gestione del servizio idrico integrato	0,0006561 %
ASMEL Consortile s.c.a.r.l.	Centrale di committenza	0,026128038781 %

Visto l'esito della ricognizione ordinaria effettuata dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile al 31.12.2020 che evidenzia che il Comune ha le seguenti partecipazioni:

Società partecipata	Attività svolta	Quota di partecipazione
ABBANO s.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato	0,03057815%
Ente di governo dell'ATO Sardegna	Gestione del servizio idrico integrato	0,0006561 %
ASMEL Consortile s.c.a.r.l.	Centrale di committenza	0,026128038781 %

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, il cui affidamento sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP.

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

Considerato che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare, per le motivazioni sopra esposte.

Ritenuto di poter mantenere le quote di compartecipazione nelle predette Società.

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Commissario Straordinario in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Preso atto che, poiché non è stata acquisita alcuna partecipazione e non sono necessari intervento di alienazione di partecipazioni dell'Ente, non deve essere acquisito il parere del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, n. 2, del D.lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

Di mantenere le quote di partecipazione del Comune nelle seguenti Società:

1. Abbanoa Spa - partecipazione al 0,03057815%;
2. ATO Sardegna - partecipazione al 0,0006561%
3. ASMEL - partecipazione al 0,026128038781%.

Di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro tramite il Portale Partecipazioni.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile i conseguenti adempimenti gestionali.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente
Dott. Paolo Puddu**

**Il Segretario Comunale
Dott. Claudio Demartis**

PUBBLICAZIONE N.

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.zerfaliu.or.it/>.

Zerfaliu, _____

L'impiegato incaricato
